



Covid-19, deroghe pagamenti

Le indicazioni per SMAT, IREN, a2a, SORIS, Ztl, Comune di Torino, TARI, MUD, Ambiente, Agenzia Dogane e Monopoli, Alcool etilico per la produzione di prodotti igienizzanti, Diritti Doganali, Accise, Assicurazioni, Patenti

A seguito dell'emergenza Covid-19 e dei provvedimenti conseguenti, sono state decise proroghe per il pagamento delle utenze. Ecco la sintesi delle misure e le indicazioni per usufruirne.

SMAT

Nessuna penalità per il pagamento in ritardo delle bollette che hanno scadenza compresa fra il 10 marzo e il 15 aprile.

Relativamente alla “denuncia annuale dell’acqua prelevata e scaricata” prevista per fine mese, SMAT ha confermato di non applicare sanzioni, ma suggerisce comunque di presentare la denuncia per non avere scostamenti.

IREN

IREN prevede il **rinvio del pagamento delle bollette per chi è in difficoltà**. E' possibile:

- richiedere il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni;
- oppure la rateizzazione in 3 rate nei tre mesi successivi.

L'opportunità è prevista per bollette di gas, luce, acqua, teleriscaldamento e rifiuti in regime di tariffazione puntuale corrispettiva o commerciale, in scadenza dal 13 marzo fino al 13 aprile.

Per le bollette superiori a 4500,00 € verranno definiti piani di rateizzazione specifici e non verranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento. **Il rinvio del pagamento o la rateizzazione potranno essere richiesti al servizio clienti.**

a2a

L'azienda chiede ai propri clienti, che a causa dell'emergenza si trovassero impossibilitati a pagare le bollette per oggettive difficoltà, di **contattare il servizio clienti per concordare le misure necessarie di agevolazioni/rateizzazioni**.

Viene comunque confermata la continuità delle forniture.

SORIS

L'agenzia di riscossioni del Comune di Torino dal 19 marzo fino al 31 maggio non procederà con gli atti coattivi (pignoramenti) ne' con l'invio delle ingiunzioni di pagamento.

Ztl

Il Comune di Torino ha deciso di prorogare la sospensione della sosta a pagamento e l'accesso alla ZTL centrale fino al 04 aprile.

Comune di Torino

La giunta comunale ha approvato in data 31 marzo 2020 una delibera che esenta dalla corresponsione del canone COSAP Temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico (per esempio le concessioni per cantieri di lavoro, ponteggi e steccati, deors) non avvenute in quanto le relative attività sono state sospese in osservanza alle misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus.

Nella stessa delibera è stato sospeso e rinviato al 30 giugno 2020 il versamento della prima (nel caso di più rate) o dell'unica rata (in caso di mono-rata) del pagamento per l'anno in corso dei canoni COSAP e CIMP Permanenti in precedenza previsto per il 30 maggio.

La mono-rata di entrambe i canoni potrà essere versata alla scadenza della seconda rata (30 giugno), così come la prima di più rate potrà essere versata il 30 giugno insieme a quanto dovuto per la seconda

TARI

Il Comune di Torino ha sospeso il versamento delle prime due rate dell'acconto della TARI (tassa rifiuti) per le **utenze domestiche** previste per il 30 aprile e 29 maggio.

Ricordiamo che anche le rate del 16 marzo e del 15 maggio della TARI per le **utenze non domestiche**, quindi le imprese, i negozi, i locali, sono sospese.

MUD

Segnaliamo il rinvio al 30 giugno della scadenza per la presentazione del MUD, così come pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020.

Sono inoltre prorogate al 30 giugno 2020 anche:

- la **presentazione della comunicazione annuale** dei dati relativi **alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale** nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- la presentazione al **Centro di Coordinamento** della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- il **versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale** gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Ambiente

La Regione Piemonte, con le Determine Dirigenziali n. A1600A - Ambiente, Energia e Territorio, e n. A1602B - Emissioni e rischi ambientali, **determina di prorogare fino al 30 giugno 2020** gli adempimenti relativi agli **autocontrolli delle emissioni in atmosfera, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020** (previsti dalle autorizzazioni di carattere generale) e di **prorogare fino al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione dei "modelli di registrazione e piano di gestione dei solventi"** (previsti dalle autorizzazioni di carattere generale).

Agenzia Dogane Monopoli

E' stato stabilito il rinvio al 30 giugno 2020 dell'obbligo di denuncia di esercizio impianti di gasolio privati.

L'Agenzia Dogane Monopoli, con nota del 18 marzo 2020 di prot. n. 94214/RU, ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del decreto "Cura Italia", la denuncia di esercizio

- **di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (dal precedente limite di 10 metri cubi);**
- di depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi (dal precedente limite di 25 metri cubi)

va presentata entro il **30 giugno 2020** (in precedenza il termine era stabilito nel 01 aprile 2020).

Pertanto, questi soggetti avranno tempo **fino alla nuova scadenza del 30 giugno 2020** per procedere, presso l'Ufficio delle dogane competente per territorio, **alla denuncia di esercizio per il rilascio della licenza fiscale prevista per i citati impianti**. Il rinvio coinvolge anche l'obbligo di tenuta – in forma semplificata – dei registri di carico e scarico, trattandosi di adempimento stabilito per i titolari della licenza fiscale.

Misure straordinarie per l'alcool etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti igienizzanti

L'alcool destinato a produzione di questi prodotti sarà esente da accise. Segnaliamo che, vista l'emergenza da COVID-19 e la necessità di prodotti igienizzanti, l'Agenzia Dogane e Monopoli, con la direttiva 95971 del 19 marzo 2020, ha emesso alcune disposizioni, valide per l'intera durata dell'emergenza, volte a contrastare la criticità di approvvigionamento di alcool etilico per la produzione di prodotti sia disinfettanti che igienizzanti. L'alcool destinato a produzione di questi prodotti è esente da accise, come da D.lgs. 504/95, articolo 27, comma 3, lettera b).

In particolare:

- sono state autorizzate nuove formule di denaturazione per alcool destinato alla fabbricazione di prodotti igienizzanti, basate su sostanze denaturanti abbondantemente disponibili sul mercato nazionale
- è stata prevista la possibilità per i fabbricanti di prodotti igienizzanti di sostituire tali sostanze nelle formule in precedenza autorizzate, al posto di altri denaturanti attualmente non disponibili per via dell'emergenza in atto;
- è stata definita la procedura per consentire la produzione, senza pagamento dell'accisa, dei disinfettanti ai fabbricanti professionali (ad esempio: farmacie, laboratori, centri di ricerca, ecc.) che richiedono per la prima volta l'autorizzazione all'impiego dell'alcol denaturato in uso esente solo per le necessità contingenti legate al periodo emergenziale;
- è introdotta la facoltà di effettuare denaturazioni straordinarie dell'alcol etilico anche presso distillerie di produzione non munite di opifici dedicati; la distilleria dovrà procurare gli adeguati denaturanti, fare comunicazione all'Ufficio delle dogane locale competente e adempiere ai propri obblighi fiscali
- è stato ammesso l'impiego dell'alcole denaturato con eurodenaturante (che utilizza alcool ispropilico, metiletichetone, denatonio benzoato). Questo tipo di alcol denaturato è quello ordinariamente reperibile dal consumatore presso ad esempio i supermercati

Ricordiamo che rimane la necessità, anche per chi si configura come utilizzatore occasionale in questo periodo di emergenza, di sottoporre l'istanza all'ufficio delle dogane territorialmente competente. L'Ufficio delle Dogane, una volta ricevuta l'istanza, rilascia l'autorizzazione all'impiego di alcool per il solo uso (occasionale) in prodotti con funzione igienizzante.

Fonti:

- [Gazzetta Ufficiale](#)
- [Agenzia Dogane e Monopoli](#)

Diritti doganali

Il Direttore dell'Agenzia ha determinato che:

- a) Per i “soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift”, i **pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020** che vengono eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, **sono differiti di ulteriori trenta giorni, senza applicazione di interessi;**
- b) per l'applicazione del beneficio di cui alla lett. a), i soggetti agevolati devono richiamare i sotto riportati codici ATECO, già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle Risoluzioni nn.12/2020 e 14/2020 dell'Agenzia delle Entrate:
 - 49.20.00 trasporto ferroviario di merci;
 - 49.41.00 trasporto di merci su strada;
 - 49.42.00 servizi di trasloco;
 - 50.20.00 trasporto marittimo di merci;
 - 50.40.00 trasporto merci via acqua;
 - 51.21.00 trasporto aereo di merci;

- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
 - 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;
 - 52.21.40 interporti;
 - 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;
 - 52.29.10 spedizionieri doganali;
 - 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
 - 52.24.10 movimento merci;
 - 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.;
- c) i soggetti che intendono usufruire del beneficio di cui alla presente Determinazione, sono tenuti a presentare una preventiva autocertificazione, attestante ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l'appartenenza ad uno dei settori sopra indicati.

Accise gas naturale, energia elettrica, carbone, lignite e coke

IL decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce il **differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, l'energia elettrica, il carbone e la lignite** relative all'anno di imposta 2019.

Viene disposta la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra il 08 marzo e il 31 maggio 2020 per i soggetti con sede legale o sede operativa nel territorio italiano.

Il comma 6 dell'art. 62 del Decreto stabilisce che gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni.

RC AUTO – Assicurazioni

Importanti novità in arrivo dal **Decreto Cura Italia** per il settore assicurativo, ed in particolare, per quanto riguarda le assicurazioni auto e moto. Il nuovo decreto **allunga il periodo di tolleranza** che le compagnie assicurative devono applicare alla scadenza della polizza **da 15 a 30 giorni**. Con il nuovo provvedimento governativo, **il periodo di tolleranza per le assicurazioni raddoppia**. Di conseguenza, la copertura assicurativa attivata per un determinato veicolo **resterà valida anche per un mese dopo la data di scadenza**. Tutte le compagnie assicurative saranno, quindi, tenute a rispettare questo decreto garantendo le dovute tutele ai loro clienti per un periodo di tolleranza che sarà il doppio rispetto a quello normalmente previsto dalla normativa vigente.

Resta confermato, inoltre, l'obbligo per le compagnie assicurative di avvisare il proprio cliente della scadenza della polizza con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto. Dopo tale data, grazie al periodo di tolleranza, si potrà contare su di un altro mese di coperture invece che sui canonici 15 giorni di tolleranza. Gli automobilisti possono ottenere maggiori informazioni sull'estensione del periodo di tolleranza contattando la propria compagnia.

L'estensione del periodo di tolleranza non è a tempo indeterminato ma sarà valida esclusivamente sino al prossimo 31 luglio 2020. A partire dal mese di agosto successivo, quindi, si tornerà alle tempistiche tradizionali.

PATENTI

Decorrenza dei termini per la richiesta di conversione delle patenti extra U.E scadute durante l'emergenza COVID-19

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare dello scorso 27 marzo 2020, ha diramato le istruzioni per la conversione delle patenti di guida extra U.E scadute di validità nel periodo 09 marzo 2020 /03 aprile 2020 (o in data successiva, in caso di proroga dello stato di emergenza da parte del Governo), tenuto conto che le misure di contenimento del Coronavirus fin qui emanate hanno comportato anche forti limitazioni nelle attività delle Motorizzazioni. Le stesse istruzioni si applicano anche al caso di scadenza, sempre nel citato periodo, del periodo di 4 anni dalla fissazione della residenza anagrafica in Italia, dopodiché l'interessato viene fatto oggetto di un provvedimento di

revisione ai sensi dell'articolo 128 del Codice della Strada, con conseguente obbligo di sostenere l'esame di idoneità.

In caso di impossibilità a raggiungere l'Ufficio della Motorizzazione Civile per presentare la domanda di conversione nei termini, il Ministero ha stabilito che, a partire dalla cessazione dell'emergenza sanitaria (quindi dal 03 aprile 2020 o dalla nuova data fissata dall'Esecutivo), l'interessato avrà a disposizione un periodo di tempo pari a quello intercorso tra la data del 09 marzo 2020 (quando è ufficialmente iniziata questa emergenza in tutta Italia) e quella di scadenza della patente intervenuta nella fascia di tempo 09 marzo/03 aprile 2020. Riportando un esempio fatto dal Ministero: *“per la patente di guida extracomunitaria (convertibile in Italia) con scadenza di validità al 02.04.2020, la domanda di conversione potrà essere accettata dagli Uffici della Motorizzazione fino al 28 aprile 2020. Verranno così riconosciuti - a partire dal 4 aprile - i 25 giorni in cui l'utente non ha di fatto potuto presentare la domanda di conversione ossia dal 9 marzo al 2 aprile, data di scadenza della patente”*

Nel caso l'Ufficio della Motorizzazione Civile abbia cessato la sua attività prima del 09 marzo 2020, anche questi giorni andranno compresi nel calcolo del periodo a disposizione una volta cessata l'emergenza; in caso di proroga dell'emergenza dopo il 3 aprile 2020, identico prolungamento subirà anche il periodo utile per la presentazione della richiesta.

L'Area Tecnica di API Torino è comunque a disposizione per ogni approfondimento

Per informazioni – sertec@apito.it oppure Tel 4513.262.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 01/04/2020